

OGGETTO: Dal "dielle" 168 alla le.di.conv. 191/2004. Ricostruiamo il "filo di Arianna".

Sulle tracce del **Minotauro (1)** (mostruoso parto della spesa fuori controllo), ci ritroviamo nel solito labirinto (di disposizioni). Sembra un cripto-gioco per l'estate: chi va nella casella sbagliata ... sta fermo un giro e ... il referto potrebbe essere inviato alla Corte dei conti!

Gelosi custodi del labirinto, due organi mitologici:

- il collegio dei revisori dei conti e l'ufficio per il controllo gestione.

Glossarietto criptico:

- **"organi di controllo"** (co.9. - 3° periodo e comma 10 4° periodo): l'espressione si usava un tempo per gli O.Re.Co.; evidentemente, in questo caso si tratta delle più volte richiamate "strutture preposte al controllo di gestione"

- **"consumi intermedi"** (co.11 - 1° periodo): *"spese finalizzate all'espletamento delle attività proprie degli enti, o, per maggiore chiarezza, per l'acquisto di beni e servizi necessari alla produzione delle attività e dei servizi rivolti all'esterno"* (cit. di Luigi Oliveri, dal commento al decreto legge 168 prima che venisse convertito in legge, intitolato *"Il Rispetto del patto di stabilità non ha salvato gli enti locali dai tagli che la legge 289/2002 aveva riservato agli enti virtuosi"*);

- **"prestazioni di servizi correlati a diritti soggettivi dell'utente"** (co.11 - 1° periodo): formula piuttosto generica; *"Forse il legislatore intende per diritti soggettivi le posizioni di fasce deboli della popolazione, che, in particolare, dalle prestazioni di servizi sociali prodotte dagli enti locali traggono la possibilità di un sostentamento e di una permanenza dignitosa nella vita sociale"* (Luigi Oliveri, commento citato);

- "casi eccezionali" (co.10 - 4° periodo); "eventi straordinari" (co.9 - 2° periodo): espressioni che registrano un sicuro margine di differenza tra i contenuti ad esse attribuiti ai tempi di Teseo e in quelli odierni;
- "organo di vertice dell'amministrazione" (co.10 - 4° periodo): detta espressione è stata già adoperata dal legislatore all'articolo 6 (*Organizzazione e disciplina degli uffici e dotazioni organiche*) del D.lgs. 165/2001 per indicare l'organo che ha la competenza ad approvare *"le variazioni delle dotazioni organiche ... in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale"*); se escludiamo Minosse e la Giunta, potrebbe essere il Consiglio, quale organo al vertice della programmazione generale che opererebbe, quindi, in sede di deliberazione degli strumenti di programmazione finanziaria e sue variazioni.

*Allego, dunque, i commi 9, 10, 11 del "tagliaspese" riprodotti ... a fettine. E' particolarmente gradito ogni utile contributo per migliorarne la comprensione o rettificarne la lettura, soprattutto al fine del miglior controllo di...gestione possibile.*

Cordialità.

Daniele Lavore - Segretario comunale di Casnigo-Leffe (Bg)



*(1) Spigolature.*

**Minotauro**, mostro che sul corpo umano aveva una testa di toro, frutto dell'innaturale accoppiamento di Pasifae (moglie di **Minosse** e sorella della **maga Circe**) con un toro inviato per castigo dal dio Nettuno. Minosse aveva pregato il dio del Mare di legittimare la sua pretesa al trono di Creta, promettendogli di sacrificargli un toro che fosse uscito dalle acque del mare come segno di assenso divino. Ma dopo che il toro fu apparso, il pretendente non mantenne il voto di sacrificarlo al dio, e questi, per vendetta, lo castigò

infondendo in **Pasifae**, la moglie, un'insana passione erotica per la bestia. Da qui, la nascita del Minotauro, mezzo uomo e mezzo toro.

**Arianna**, figlia di Monosse e quindi sorella, per via di madre, del Minotauro; s'innamorò dell'eroe ateniese Teseo che uccise il mostro per liberare la città di Atene da un sanguinoso tributo umano impostole da Minosse. Fu grazie all'innamorata fanciulla che l'eroe poté uscire dal **labirinto** nel quale aveva ucciso l'uomo-bestia che vi era imprigionato, dipanando verso l'uscita un gomitolo di filo (**il filo d'Arianna**).

DECRETO TAGLIASPESE (D.L. 12.6.2004) CONVERTITO in LEGGE 30.7.2004 n.191 ... a fettine.

Contenuto della disposizione principale	Riferimento alla norma	Disposizioni a garanzia del rispetto della norma	Sanzione per la violazione della norma	Deroghe alla disposizione	Ulteriori specificazioni della disposizione	Ulteriori annotazioni
<p>Per acquisto beni e servizi è obbligatorio il ricorso alle convenzioni CONSIP oppure l'utilizzo dei relativi parametri qualità/prezzo</p>	<p>Art.26-co.3 L.23.12.1999 n.488 modificato da art.1-co.4 lett."c"  <hr/>                     Art.26-co.3-bis introdotto come sopra</p>	<p>Gli atti con cui si provvede senza il ricorso alla CONSIP sono trasmessi agli uffici per il controllo di gestione. Al contratto si allega dichiarazione con la quale il dipendente attesta il rispetto della norma</p>	<p>Responsabilità amministrativa del dipendente. Il danno erariale tiene conto della differenza tra prezzo previsto in convenzione e prezzo in contratto</p>	<p>Disposizioni <u>non</u> applicabili ai comuni fino ai 1.000 abitanti ed ai comuni montani fino ai 5.000 abitanti</p>		<p>Il co.5 introduce nel TUEL l'art.<b>198-bis</b>, secondo cui l'ufficio per il controllo di gestione (artt.196-197-198) fornisce il referto conclusivo, oltre che a Resp. ed Ammin., anche alla Corte dei Conti</p>
<p>La spesa anno 2004 per studi e incarichi di consulenza NON deve essere superiore alla spesa annua mediamente sostenuta nel biennio 2001-2002 ridotta del <b>15%</b>  (<i>comuni fino a 5.000 ab.</i>)</p>	<p>Art.1-co. 9</p>	<p><b><u>2° periodo comma 9:</u></b> incarichi di competenze della struttura burocratica, solo in casi previsti da legge o in ipotesi di eventi straordinari  <b><u>3° periodo comma 9</u></b> comunicazione preventiva a organi di controllo e di revisione</p>	<p><b><u>4° periodo co.9</u></b> illecito disciplinare e responsabilità erariale per chi affida l'incarico</p>	<p><b><u>6° periodo co.9</u></b> Disposizione <u>non</u> applicabile a spese per organismi collegiali previsti da legge o regolamenti o dichiarati indispensabili ai sensi dell'art.18 L.28.12.2001 n.448)</p>	<p><b><u>5° periodo co.9</u></b> obbligo di <b>direttiva alle società di capitali</b> a totale partecipazione pubblica affinché si conformino ai principi dettati dalla presente disposizione.</p>	<p>La frase immediatamente successiva al 5° periodo (<i>considerata ancora parte del 5° periodo ?</i>) specifica che "<i>le predette direttive sono comunicate in via preventiva alla corte di Conti</i>"</p>

Contenuto della disposizione principale	Riferimento alla norma	Disposizioni a garanzia del rispetto della norma	Sanzione per la violazione della norma	Deroghe alla disposizione	Ulteriori specificazioni della disposizione	Ulteriori annotazioni
<p>La spesa anno 2004 per missioni all'estero, spese di rappresentanza, relazioni pubbliche e convegni NON deve essere superiore alla spesa annua mediamente sostenuta negli anni dal 2001 al 2003 ridotta del <b>15%</b> (<i>comuni fino a 5.000 ab.</i>)</p>	<p>Art.1-co.10</p>	<p><u><b>3° periodo comma 10</b></u></p> <p>Gli organi di revisione e di controllo vigilano sulla corretta applicazione della norma</p>	<p><u><b>2° periodo co.10</b></u></p> <p>atti/contratti in violazione costituiscono illecito disciplinare e responsabilità erariale</p>	<p><u><b>4° periodo co.10</b></u></p> <p>limite di spesa superabile in casi eccezionali indicati in atto dell'organo di vertice dell'Amministrazione da comunicare preventivamente a organi di revisione e organi di controllo</p>		<p>La replica al co.11 (per <b>comuni oltre i 5000 ab.</b>) delle medesime spese di cui ai commi 9 e 10 con richiamo dei rispettivi "<b>periodi</b>" interni al comma, fa ritenere che i co.9 e 10 siano dedicati ai <b>comuni fino a 5.000 abitanti</b></p>
<p>Per REGIONI, PROVINCE E <b>COMUNI con popolaz. superiore a 5.000 abitanti</b></p> <p>La spesa 2004 per <b>acquisto di beni e servizi</b> NON deve essere superiore alla spesa annua media negli anni dal 2001 al 2003 ridotta del <b>10%</b></p>	<p>Art.1-co.11</p>	<p>SI APPLICANO:</p> <p>il comma 9 2°-3°-4°-5°-6° <b>periodo</b> e il comma 10 2°-3°-4° <b>periodo</b></p>	<p>SPESA DA NON CONSIDERARE: quella dipendente dalla prestazione di servizi correlati a diritti soggettivi dell'utente.</p> <p>INOLTRE: la riduzione del 10% non si applica fino al 30 giugno 2004 per gli enti che hanno rispettato il patto di stabilità 2003 con riferimento a impegni di spesa assunti alla data del decreto</p>	<p>La riduzione del 10% si applica <b>anche</b> a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- missioni all'estero;</li> <li>- spese di rappresentanza;</li> <li>- relazioni pubbliche;</li> <li>- convegni;</li> <li>- studi e incarichi di consulenza (inclusi quelli ad alto contenuto di professionalità, di cui all'art.110 co.6 TUEL)</li> </ul>	<p>Disposizione a carattere anche programmatico, "<i>in funzione della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2004-2006</i>"</p>	

**P.S.**

A proposito dell'esonero dei "**comuni montani fino a 5.000 abitanti**" dal ricorso alle convenzioni CONSIP, segnalo che le più recenti indicazioni per la **Regione Lombardia** in ordine alla individuazione dei Comuni dichiarati "montani" che io sia riuscito a trovare risale al D.G.R. 23.12.1997 n..6/33882 pubblicato sul B.U.R. del 20.1.1998 - 1° supplemento straordinario al n.3.

Qualora qualcuno abbia indicazioni più recenti è pregato di segnalarlo. Grazie.

Daniele Lavore - Segretario Comunale della sede convenzionata Casnigo-Leffe (Bg)